



COMUNE DI SAN FERDINANDO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 6 del 27.03.2019

Oggetto: Disapplicazione e Azzeramento Aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.

L'anno *duemiladiciannove addi ventisette* del mese di *marzo* alle ore *12:50*, nella sala consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Cognome e Nome	P/A
1	TRIPODI ANDREA	P
2	LOIACONO IRMA	P
3	GAETANO GIANLUCA	P
4	D'AGOSTINO ROSA	P
5	BONASERA SALVATORE	P
6	PAPARATTO VITTORIO EMANUELE	P
7	DI TOMMASO ANTONIO	A
8	STUCCI ALEX	P
9	MUMOLI SABATINO	P
10	OLIVA MICHELE	A
11	GAUDIOSO ANTONIO	A
12	VARRA' MICHELE	A
13	COSTA SALVATORE	A

Presiede il Prof. Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta il Dott. Pietro Emilio, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.8 consiglieri su n.13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione in merito all'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639, come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge 28.12.2015 n° 208, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, cd. "Legge di Stabilità anno 2014", che ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'articolo 1, comma 669, della richiamata Legge n. 147/2014, come sostituito dall'art. 1 comma 14 della Legge 28.12.2015 n° 208 il quale stabilisce che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

Considerato pertanto che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011;

Considerato che:

- L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille;
- Il Comune può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento;
- Il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto l'articolo 1, comma 683, della Legge 147/2013, il quale prevede che "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, (...) le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682 (...);

Visto il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 10/09/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU- TASI- TARI;

Considerato che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato ad assicurare la copertura finanziaria dei servizi indivisibili erogati dal Comune e che sono considerati servizi indivisibili quelli, non coperti da alcun altro tributo o tariffa, che siano rivolti a tutta la collettività, che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Verificato che sulla base dell'attenta ponderazione delle componenti del bilancio 2019 e nel rispetto degli equilibri, si è operata una redistribuzione delle risorse che consente, come per l'anno 2014, 2015 2016, 2017 e 2018, di ridurre l'aliquota della componente TASI fino all'azzeramento per tutte le tipologie di immobile, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali di imprese e cittadini nell'ottica del massimo contenimento della pressione fiscale, compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Ente;

Ritenuto di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del*

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. ...”.

Ritenuto inoltre, alla luce della proposta di azzeramento dell'aliquota TASI, che non vi sia la necessità quindi in procedere all'individuazione dei servizi indivisibili ed ai loro relativi costi;

Preso atto che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell'Ente è fissato entro la data stabilita per la deliberazione del Bilancio di previsione, a norma dell'art. 1 – comma 169 - della L. 296 del 27.12.2006;

Visti:

- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*”;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*”;

Visto il decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2019 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi ;

Visto l'art. 1, comma 42, lett. (a), della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali fino al 31/12/2018;

Considerato che nella Legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145, contenente disposizioni di interesse per la finanza ed i tributi degli enti territoriali non è previsto, così come è avvenuto per le annualità 2016, 2017 e 2018, il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali, consentendo pertanto agli enti locali di rimodulare, anche in aumento le aliquote dei tributi di propria competenza;

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 31.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto l'esito unanime della votazione;

DELIBERA

1. **Di azzerare** per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della Legge 27.12.2013 n° 147 (legge di stabilità 2014), l'aliquota TASI quale componente della Imposta Unica Comunale, per le motivazioni indicate in parte narrativa;
2. **Di dare atto** che non è necessario, alla luce di quanto indicato al punto 1) del deliberato, procedere, per l'anno 2019 alla individuazione dei servizi indivisibili ed i loro relativi costi;
3. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).**di procedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2018,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SAN FERDINANDO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Proposta adozione delibera

Oggetto: *Disapplicazione e Azzeramento Aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.*

San Ferdinando, 25.03.2019

Il Responsabile Del Servizio
Finanziario e Tributi Pro Tempore
f.to Gianluca Gaetano

Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs 18.08.2000, n.267 sulla proposta sopra indicata
esprime

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

San Ferdinando, 25.03.2019

Il Responsabile Del Servizio
Finanziario e Tributi Pro Tempore
f.to Gianluca Gaetano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

San Ferdinando, 25.03.2019

Il Responsabile Del Servizio
Finanziario e Tributi Pro Tempore
f.to Gianluca Gaetano

IL SINDACO-PRESIDENTE

F.to Prof. Andrea Tripodi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pietro Emilio

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 15/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni.

Data 15/04/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Emilio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Emilio

E' copia conforme all'originale

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Emilio

